

**IN BREVE n. 040-2019**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **E.C.M. - TERMINE ULTIMO PER REGOLARIZZARE I CREDITI IL 31.12.2019**

Si ricorda che il **31/12/2019** è il termine ultimo per mettersi in regola con l'obbligo formativo ECM per i Trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Si sollecitano coloro i quali non abbiano ancora adempiuto all'obbligo formativo a verificare la propria posizione, previa registrazione, nell'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>

La delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 2.09.2018, ha previsto diverse modalità per incentivare i Professionisti Sanitari all'assolvimento del proprio obbligo formativo (es. autoformazione, dossier formativo, esoneri\*, esenzioni etc.). \*L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario direttamente dal portale Co.Ge.A.P.S.

Per chi fosse interessato, inoltre, la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei medici) ha organizzato una serie di corsi FAD gratuiti sulla piattaforma Fad In Med <https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/> e recentemente il corso C.A.R.E. per la prevenzione delle aggressioni agli operatori sanitari, fruibile anch'esso sulla piattaforma della Fondazione Pietro Paci ([www.fondazionepietropaci.com](http://www.fondazionepietropaci.com)), che eroga **50 crediti ECM**.

Si segnala inoltre che il mancato adempimento dell'obbligo formativo ECM, a partire dal 2020, potrà essere perseguibile disciplinarmente, nonché avere ricadute anche nello svolgimento dell'attività professionale (es. coperture assicurative, assunzioni).

## **PROGETTO "INPS PER TUTTI"** (da sito Inps)

L'Istituto, da diversi anni, adotta scelte organizzative volte a differenziare l'offerta di servizi ai Cittadini e ad anticiparne le istanze.

L'idea di un progetto denominato "Inps PER tutti" nasce dalla volontà di rendere più accessibili e, dunque, effettive, concrete ed esigibili tutte le prestazioni cui gli utenti abbiano diritto.

L'esperienza dimostra, infatti, che detti strumenti spesso non raggiungono proprio i soggetti che ne hanno più bisogno, i c.d. "burocraticamente esclusi", o comunque persone a vario titolo in difficoltà (ad esempio, per disagio personale, *digital divide*, emarginazione geografica).

L'intento dell'Istituto è, dunque, quello di promuovere azioni mirate, raggiungendo i soggetti più poveri ed emarginati, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, in modo da poter offrire loro supporto, individuare i loro bisogni e le eventuali prestazioni a loro spettanti...[continua]

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3449 del 24.09.2019 (documento 174)**

## **AG.ENTRATE - LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE SPESE SANITARIE GIUGNO 2019**

Questa guida dell'Agenzia delle Entrate focalizza l'attenzione sulla categoria "spese sanitarie", evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Pf).

Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all'intermediario che predispose e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Guida detrazioni fiscali spese sanitarie 2019 (documento 175)**

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



### **Città europea del vino 2019**

Data di emissione 28 settembre 2019

La vignetta riproduce il logo ufficiale "Città europea del Vino 2019", prestigioso riconoscimento assegnato al Sannio Falanghina da RECEVIN, realizzato dal pittore, scultore e incisore italiano Mimmo Paladino.

### **Enrico De Nicola - 60° anniversario della scomparsa**

Data di emissione 1° ottobre 2019

La Vignetta raffigura un ritratto di Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica italiana, affiancato, in basso a sinistra, dalla bandiera italiana





### **Eccellenze italiane dello spettacolo, dedicata ai cantautori italiani**

Data di emissione 2 ottobre 2019

La vignetta, delimitata dal particolare di un disco in vinile, che contraddistingue il francobollo dedicato alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo", raffigura il ritratto di **Lucio Dalla**.



La vignetta, delimitata dal particolare di un disco in vinile, che contraddistingue il francobollo dedicato alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo", raffigura il ritratto di **Pino Daniele**.



La vignetta, delimitata dal particolare di un disco in vinile, che contraddistingue il francobollo dedicato alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo", raffigura il ritratto di **Giorgio Gaber**.

### **NESSUNA TASSAZIONE SUL TFR «RINUNCIATO»** da Sole 24 ore – risposta 2120 a cura di Luca Vichi

**D** - Un'azienda concorda, tramite accordo sindacale post cessazione del rapporto di lavoro, la rinuncia alla percezione del Tfr da parte del lavoratore. La tassazione sul Tfr "rinunciato" opera comunque?

**R** - Sulle somme corrisposte dal datore di lavoro (anche Tfr) risulta applicabile il principio di cassa. Ne consegue che le ritenute fiscali sono dovute con riferimento al momento dell'effettiva

corresponsione delle somme. Nel caso proposto, non verificandosi alcuna corresponsione, non deve essere calcolata e versata alcuna somma a titolo di ritenute Irpef.

## **FONDO PENSIONE DEL MINORE: LE DETRAZIONI PER I GENITORI**

da Sole 24 ore – risposta 2101 a cura di Alfredo Calvano

**D** - Ho iscritto mio figlio di due anni, fiscalmente a mio carico al 100%, a un fondo pensione integrativo. Nel caso sia io a versare i contributi al fondo, porto tali somme in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Nel caso invece sia la madre (non siamo sposati) a versare i contributi, potrebbe lei portare in detrazione tali somme anche se il bambino non è fiscalmente a suo carico? La madre fa l'insegnante nella scuola pubblica mentre io sono dipendente nel settore privato.

**R** - Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare di cui alla lettera e-bis articolo 10 del Tuir, è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale della deduzione spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (circolare 70/E/2,007). A quest'ultimo scopo si prescinde dalla circostanza che il figlio sia a carico esclusivo di un genitore o carico in misura paritaria di entrambi in base ai criteri fissati dall'articolo 12 del Tuir.

## **RISCATTO AGEVOLATO DEL CORSO DI LAUREA** (via sperimentale triennio

2019-2021)

L'articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 consente, in particolare, la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari (massimo 5 anni), non coperti da altra contribuzione utile ai fini pensionistici, che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995, ad un costo forfetario (per il 2019 pari a 5.240 euro per ogni anno da riscattare).

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'effettivo conseguimento del titolo di studio e riguarda solo i periodi di durata legale di studio (non sono validi i periodi fuori corso).

Se il corso di studi si accavalla tra gli anni 1995-1996, il periodo riscattabile con gli oneri agevolati sarà solo quello successivo al 31.12.1995; il periodo antecedente al 1996 potrà essere riscattato secondo le regole del sistema retributivo (metodo della riserva matematica).

Il riscatto agevolato potrà essere richiesto anche dai lavoratori che hanno compiuto i 45 anni (modifica in sede di conversione in legge), non invece esercitabile dai lavoratori più anziani, che hanno conseguito la laurea prima del 1996.

### **LEGGE 26/20 (conversione in legge del DL 5/201919)**

#### **Art. 20. Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

### **CALCOLO e RIVALUTAZIONE TFR**

Somma per ciascun anno di servizio di una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Affinché l'effettivo valore reale del TFR non venga alterato nel tempo, ogni anno sulla quota accantonata si applica un tasso di rivalutazione: tasso fisso dell'1,5%, cui si aggiunge una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'inflazione certificato a dicembre dall'Istat rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'ammontare accumulato nell'ultimo anno, però, non viene rivalutato dal momento che non è oggetto di erosione inflazionistica.

Poiché il tasso dell'1,5% è annuale, questo va rapportato al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno.

Sul trattamento lordo va calcolata la trattenuta fiscale calcolata utilizzando il sistema della tassazione separata con aliquote e scaglioni di reddito previsti dalla normativa vigente, tenuto presente che le rivalutazioni annuali dal 1° gennaio 2011 sono già assoggettate all'imposizione dell'11%, dunque tassazione solo con riferimento alla quota capitale.

### **TFR o FONDI PENSIONE? RIFLESSIONI** (mpe)

Su Economia del Corriere della Sera di lunedì 30 settembre 2019 si legge

*Il Tfr lasciato al datore di lavoro è sicuro, ma non consente di moltiplicare i guadagni come fanno i fondi pensione*

I fondi pensione certamente possono rendere di più, ma attenzione anche ai rischi di rimanere con un pugno di mosche...infatti quali garanzie a fronte di grandi promesse?

In previdenza è meglio un poco sicuro piuttosto che un tanto incerto. Non ci si può permettere di sbagliare, si paga caro!

Il Tfr a 10 anni ha dato un netto del 22,86%.

Più grossi numeri invece nelle medie (?) dei fondi pensione chiusi ... però su quello certo (garantito) è il 17,88% !!! cioè meno, idem su quelli aperti.

Però parliamo di medie e se capiti nel cassetto di quello che ha fatto un tonfo?

Ricordiamo il grosso crack della Lehman Brothers di circa 10 anni fa....

Inoltre come può un giovane versare quelle grosse cifre che permetterebbero colmare i grossi buchi di questo attuale sistema pensionistico?

Ecco come mai il secondo pilastro stenta a decollare ... e si sono svuotate le speranze di grosse liquidità sul mercato finanziario.

Si lotti invece per una pensione decorosa...a proposito Brambilla afferma che il sistema pensionistico italiano tanto vituperato non è in rosso, le passività sono portate delle pensioni elargite senza contribuzione, le pensioni sociali ... doverose in uno Stato civile nell'ambito della solidarietà che hanno natura assistenziale e dovrebbero, pertanto, trovare i soldi necessari colla fiscalità generale e non gravare sui pensionati.

A proposito ricordiamo come i pensionati concorrono nel gettito IRPEF per oltre il 30% !!!

## **ISTANZA PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI**

I permessi per motivi personali contrattualmente previsti sono un diritto e non una concessione e, pertanto, non necessitano di una autorizzazione, basta la comunicazione.

*Tribunale sez. Lavoro di Velletri - sentenza 378 dep. il 5 marzo 2019*

**ALLEGATI A PARTE - TRIB.VELLETRI Sent. n. 378 pubbl. 5 marzo 2019  
(documento 176)**

## **QUANDO IL MEDICO COLLABORATORE DIVENTA SUBORDINATO** da

Sezione Snami di Bologna

Dalla Cassazione arriva un'ordinanza (n. 23520/2019) di notevole impatto sul mondo del lavoro sanitario: il medico collaboratore autonomo che lavora presso un ospedale e che svolge lo stesso servizio e gli stessi orari dei colleghi medici strutturati a tempo indeterminato, con orari prestabiliti dai dirigenti dell'istituto, deve essere inquadrato come un vero e proprio dipendente a tutti gli effetti.

### **La pronuncia della Cassazione**

La Sezione Lavoro della Cassazione, con l'ordinanza (n. 23520/2019), ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, rilevando come la stessa non incorresse in alcun vizio di sussunzione nella fattispecie legale di cui all'art. 2094 c.c., atteso che, "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari.

In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di

merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto” (Cass. n. 14573/2012).

## **AUMENTO DEI TICKET SANITARI - UNPIT PROTESTA**

### **Comunicato stampa UNPIT**

L'intenzione dell'Esecutivo di varare il progetto "*chi ha di più paghi di più il ticket sanitario*" porterebbe, secondo il Presidente UNPIT Marco Perelli e il Coordinatore Alessandro Seracini, alle seguenti situazioni:

1. Chi versa più Irpef versa già di più al SSN. Il dettato costituzionale in materia di progressività fiscale è dunque già pienamente assolto da chi paga le tasse anche per quanto concerne l'Assistenza sanitaria pubblica.
2. Sono ormai innumerevoli le categorie professionali che usufruiscono di un Fondo integrativo privato di assistenza sanitaria che, di norma, prevede una franchigia per le varie prestazioni che già oggi è spesso inferiore al ticket richiesto dalla sanità pubblica. Nel caso in cui i ticket vengano ulteriormente aumentati per i redditi più alti sarà molto probabile assistere ad una ulteriore accelerata verso il privato. In tal caso l'aumento del ticket sortirebbe per la Sanità pubblica un effetto contrario a quello voluto.
3. In un contesto in cui, come riportato anche da "Itinerari Previdenziali", nel 2017 l'Irpef è stata pagata per il 50,77% dai lavoratori dipendenti, per il 30,05% dai pensionati e per il 19,18% da tutte le altre categorie di persone in attività, il rischio che a pagare di più i ticket siano i soliti noti e a pagare di meno siano i soliti ignoti è, obiettivamente, molto elevato.

UNPIT esprime pertanto netta contrarietà verso questo modo di gestire il risanamento dei conti pubblici. Risanamento che, vista anche la stagnazione del Pil, si può ottenere solo mediante un efficace contrasto all'evasione fiscale, efficace contrasto che ad oggi stiamo ancora aspettando.

Unione Nazionale Pensionati per l'Italia

[www.unpit.it](http://www.unpit.it)

## **AUMENTI TICKET SANITARI TASSA SUL MACINATO IN CHIAVE**

### **MODERNA** (mpe)

Nell'affannosa ricerca di fare soldi dal neo Governo ecco ora la mano lunga sui ticket sanitari...famigerata tassa del pane rivoluzione francese o odiosa tassa del macinato italiana seconda metà ottocento...?

Nuova tassa...sulla salute, bene costituzionalmente protetto! evviva !!! che va a colpire il ceto medio nel suo bene salute, gli anziani bisognosi di cure..., chi sta poco bene..., gli ammalati...

Diciamo un grazie e un vivo augurio di ... a chi la istituita.

Ma è vero che nel contempo si tagliano anche i finanziamenti al SSN???....bravi! bravissimi!!  
Manca solo la rupe Tarpea!!!

## **CASSAZIONE - ASSENZA DEL LAVORATORE DAL DOMICILIO ALLA VISITA DI CONTROLLO** (da DplMo)

Con ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio in occasione della visita di controllo dello stato di malattia, è giustificata non soltanto da ipotesi di "forza maggiore" ma anche da altre situazioni in cui il comune sentire ritiene che ci siano casistiche improvvise che giustifichino l'assenza dal domicilio. Nel caso di specie non è stato ritenuto rientrante in tale ambito il caso dell'accompagnamento in ospedale del figlio per una visita da tempo programmata

## **INVALIDO - L'USCITA A 61 ANNI "SCONTA" LA FINESTRA MOBILE DI 12 MESI** (estratto da PensioniOggi)

Con la sentenza numero 20463 del 30 settembre 2019 la Corte di Cassazione legittima pienamente sul piano giuridico il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, cioè coloro che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.

Alla Corte di Cassazione era stato chiesto di pronunciarsi sulla legittimità del meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo di pensione a seguito di un ricorso di un invalido contro l'Inps.

Secondo la Cassazione la tesi va respinta. Nelle motivazioni i giudici spiegano che lo stato di invalidità costituisce esclusivamente una condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base dei requisiti di età vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992. Ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che resta un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente distinto rispetto ai trattamenti diretti di invalidità (come l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità).

[continua]

**Leggi tutto in:**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-per-l-invalido-l-uscita-a-61-anni-sconta-la-finestra-mobile-di-12-mesi-21432432#ixzz61HT3k4vN>

## **MASTER e CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO 2019/2020** (da sito Inps)

È stato pubblicato il bando di concorso "Master universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento 2019-2020". Il [bando](#) è rivolto ai figli e orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e iscritti alla Gestione Magistrale.

La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario dalle 12 del 3 ottobre alle 12 del 30 ottobre 2019.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Bando concorso Master-Cup Italia aa. 2019-2020 (documento 177)**

### **Informazioni Borsa di Studio**

<b>Titolo</b>	Bando Master e CUP 2019-2020
<b>Pubblicazione</b>	30/09/19
<b>Scadenza</b>	30/10/19 12:00
<b>Materia</b>	Master e Corsi universitari di perfezionamento
<b>Ufficio Competente</b>	Area Prestazioni sociali
<b>Telefono</b>	803164
<b>Responsabile di Procedimento</b>	I responsabili del procedimento sono i Direttori delle Sedi Provinciali INPS competenti per territorio.
<b>Bando</b>	<a href="#">Bando Master-CUP ITALIA a.a 2019-2020.pdf</a>
<b>Note</b>	La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario a decorrere dalle ore <b>12.00 del 3 ottobre 2019</b> e non oltre le ore <b>12.00 del 30 ottobre 2019</b> .

### **INPS - BORSE DI STUDIO SUPERMEDIA 2018 - 19** (da sito Inps)

Publicato il [bando di concorso Supermedia](#), relativo all'anno scolastico 2018-2019, per l'erogazione di borse di studio destinate agli **studenti** delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il bando è rivolto ai figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex IPOST.

La domanda può essere inviata a decorrere dalle 12 del 4 ottobre, entro le 12 del 25 ottobre 2019.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Bando concorso Supermedia aa 2019-2020  
(documento 178)**

## Informazioni Borsa di Studio

<b>Titolo</b>	Bando "Supermedia" a. s. 2018 - 2019
<b>Pubblicazione</b>	27/09/19
<b>Scadenza</b>	25/10/19 12:00
<b>Materia</b>	Borse di Studio
<b>Ufficio competente</b>	Area Prestazioni Sociali
<b>Bando</b>	<a href="#">Bando SuperMedia 2018-2019.pdf</a>
<b>Avviso</b>	La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del 4 ottobre 2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 ottobre 2019. .

### **SE LA CLINICA VUOLE DARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ERRORE OPERATORIO AL SOLO CHIRURGO, DEVE DIMOSTRARLO E NON IL CONTRARIO** da Quotidiano Sanità - anno IV numero 2376 del 03 ottobre 2019

Secondo la Cassazione (ordinanza 24167/2019) è la struttura sanitaria che chiede sia assegnata la responsabilità dell'errore al solo chirurgo a dover dimostrare l'esclusiva colpa del medico e in caso contrario paga anch'essa il risarcimento. **L'ORDINANZA.**

**LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=77426&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=77426&fr=n)

### **RESPONSABILITÀ SOLIDALE E UNITARIA DEL MEDICO E DELLA CASA DI CURA**

La casa di cura privata o l'ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dei danni in solido col medico, quand'anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo [continua...]

[www.doctor33.it/diritto-sanitario/responsabilita-solidale-e-unitaria-del-medico-e-della-casa-di-cura/?xrtid=LYCRSTAPSLVTYLSPXRVRRRY](http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/responsabilita-solidale-e-unitaria-del-medico-e-della-casa-di-cura/?xrtid=LYCRSTAPSLVTYLSPXRVRRRY)

## **GARANTE PRIVACY - GDPR MANUALE PER GLI RPD PUBBLICI** da DplMo

Il Garante per la protezione dei dati personali rende disponibile la versione italiana del Manuale per gli RPD (Responsabili della protezione dati) del settore pubblico per la corretta applicazione del [Regolamento Ue 2016/679](#).

Il vademecum delinea e illustra con esempi pratici il ruolo e gli specifici compiti del RPD operante in un soggetto pubblico. Affronta e approfondisce inoltre temi generali, come l'evoluzione normativa in tema di protezione dei dati e privacy in ambito Ue e non solo, l'applicazione del principio di accountability, i diritti degli interessati; il trasferimento dei dati all'estero, i meccanismi di compliance previsti dal Regolamento.

Il testo è stato elaborato nell'ambito del progetto T4Data, ed è frutto di una collaborazione transnazionale che ha coinvolto esperti, giuristi e funzionari delle Autorità di controllo di diversi Paesi, tra cui il Garante italiano.

**ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Regolamento Genrale Protezione dati (documento 179)**

## **FONDI PENSIONE, STESSE AGEVOLAZIONI FISCALI PER DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI**

La Corte Costituzionale (sentenza n. 218 del 15 luglio 2019 dep. il 3 ottobre 2019) ha bocciato un passaggio del Dlgs 252/2005 che sino al 2017 assoggettava a tassazione ordinaria il riscatto della posizione individuale dei dipendenti pubblici maturata presso le forme di previdenza complementari negoziali.

### **LEGGI IN**

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/fondi-pensione-stesse-agevolazioni-fiscali-per-dipendenti-pubblici-e-privati-65534535>

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sent. n.218 dep. 03.10.2019 (documento 180)**